



Carnevale 2013 Regolamento

FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO

Indice

- Art.1** - *Premessa*
- Art.2** - *Classificazione Costruzioni*
- Art.3** - *Tipologia Costruzioni*
- Art.4** - *Modalità di affidamento*
- Art.5** - *Modalità di partecipazione*
- Art.6** - *Originalità dell'opera*
- Art.7** - *Hangar, uso e modalità*
- Art.8** - *Esecuzione Progetti Controllo*
- Art.9** - *Proprietà ed uso delle opere*
- Art.10** - *Sicurezza e responsabilità*
- Art.11** - *Corrispettivi*
- Art.12** - *Pagamento corrispettivi*
- Art.13** - *Modellino*
- Art.14** - *Colonna sonora*
- Art.15** - *Corsi Mascherati, regole di comportamento*
- Art.16** - *Obblighi a carico dei titolari delle costruzioni*
- Art.17** - *Giuria*
- Art.18** - *Effetti sul bando successivo*
- Art.19** - *Norme di rinvio*

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLE COSTRUZIONI DELLE OPERE PARTECIPANTI AL CARNEVALE 2013 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 2 LETTERA B DEL CODICE DEGLI APPALTI,(d.l.163 del 12 Aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni).

-ART.1- Premessa-

Nel rispetto della storia e delle tradizioni popolari che contraddistinguono il Carnevale di Viareggio, a tutela dell'artigianato e dell'arte della cartapesta previsto all'art. 3 della statuto vigente, viene emanato il presente regolamento in ottemperanza all'art. 57 comma 2 lettera b del codice appalti che prevede la non pubblicazione dei bandi laddove c'è un interesse tecnico artistico.

Il presente regolamento disciplina i termini e le modalità di ordine speciale e generale a cui dovranno uniformarsi i contratti di appalto che la Fondazione Carnevale di Viareggio andrà a stipulare con le ditte ed i soggetti, scelti sulla base dei criteri di seguito individuati, contratti diretti alla realizzazione di tutte le opere necessarie alla manifestazione del Carnevale 2013, con la precisazione che:

-a) le costruzioni saranno ispirate a motivi di satira politica e di costume, ai temi del fantastico, dell'evasione e del grottesco.

La Fondazione ha il compito di gestire le emergenze nelle aree di svolgimento dei corsi mascherati e nel tragitto di trasferimento, tenendo conto delle esigenze di ogni singolo carro e coordinando l'attività con i singoli piani dei carristi

Le domande di partecipazione, munite degli elaborati progettuali, nonché della documentazione prevista dalla legge 626/94 e successive modificazioni per le attività svolte all'interno degli hangar, in materia di sicurezza e di gestione dell'emergenza e della documentazione richiesta, data l'urgenza, dovranno pervenire entro il giorno lunedì 29 ottobre alle ore 12,00 per le prime tre categorie e il giorno 31 ottobre sempre alle ore 12,00 per la quarta categoria.

-ART.2-Classificazione Costruzioni-

Le costruzioni, da appaltare comprese eventuali costruzioni fuori concorso, sono così suddivise:

- a)- 1° categoria fino a 10 (dieci) costruzioni.
- b)- 2° categoria fino a 6 (sei) costruzioni.
- c)- 3° categoria-mascherate in gruppo fino a 10 (dieci) costruzioni.
- d)- 4° categoria-maschere isolate fino a 10 (dieci).

La descrizione delle caratteristiche tecniche delle costruzioni di ogni categoria è prevista negli articoli che seguono.

La Fondazione si riserva, inoltre, di commissionare con suo giudizio definitivo opere sostitutive, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, o di intervenire o autorizzare la pubblicità sulle costruzioni.

In carenza di domande e/o di partecipanti ammessi, la Fondazione si riserva la facoltà di commissionare le opere ad altri soggetti.

I progetti, presentati dagli aventi diritto per ciascuna categoria, saranno esaminati dalla Commissione Esami Progetti, nominata dal Consiglio di Amministrazione.

La Commissione, all'esito dell'esame svolto, formulerà il proprio giudizio, non vincolante, con relazione scritta da sottoporre per l'approvazione definitiva al C.d.A. per la successiva procedura d'assegnazione dell'appalto, solo in quel momento scatterà l'impegno economico della Fondazione Carnevale perfezionato con il contratto.

La selezione per l'ammissione alle diverse categorie sarà effettuata fra coloro che avranno diritto a partecipare.

Le costruzioni approvate dal C.d.A., commissionate mediante contratto d'appalto, saranno di proprietà della Fondazione Carnevale fin dal momento della loro approvazione, ivi compresi i diritti di utilizzazione economica dell'opera previsti dalla vigente disciplina sul diritto di autore.

E' altresì riservato alla Fondazione il diritto allo sfruttamento delle immagini per i propri fini istituzionali, promozionali, di cronaca televisiva, radiofonica e giornalistica, compreso l'utilizzo a mezzo di riproduzioni fotografiche, di documentari e/o produzioni cinematografiche e di qualsiasi mezzo di moderna comunicazione (internet, dvd, video etc), senza pregiudizio dei diritti sull'opera posti "a difesa della personalità dell'autore (diritto morale dell'autore)", di cui alla legge 22.4.1941 n.633 e successive modifiche e integrazioni.

-ART.3- Tipologia e materiali delle Costruzioni-

La tipologia delle costruzioni, quali individuate al precedente art. 2, è la seguente:

A) Costruzioni di prima categoria.

- Carri- le costruzioni dovranno essere realizzate con le seguenti dimensioni: non inferiore a m.7,00 di sezione trasversale, m.12,00 di sezione longitudinale con area minima di pianta di mq.84,00 e altezza minima di m.12,00.

B) Costruzioni di seconda categoria

- Carri- le costruzioni dovranno avere le seguenti dimensioni: non inferiore a m.6,00 di sezione trasversale, m.8,00 di sezione longitudinale con area minima in pianta di mq.48,00 e altezza minima di m.10,00.

C) Costruzioni di 3 categoria. Mascherate in gruppo

Le costruzioni di 3°ctg. sono costituite da mascherate in gruppo per un complesso di almeno otto mascheroni di cartapesta, strutturalmente diversi tra di loro, delle dimensioni minime di m.2,40 di altezza esclusi i cavalletti. Sono consentite misure inferiori o materiali diversi solo in presenza di valide ragioni derivanti dalla natura composita dell'opera e preventivamente autorizzate dalla Fondazione. E' consentito l'uso di un solo carrello o affine di dimensioni massime 2 metri x 2 metri e 4 metri di altezza movimentato manualmente, i mascheroni devono essere indossati dal portatore.

D) Costruzioni di quarta categoria. Maschere isolate

Le costruzioni sono composte ciascuna da un unico elemento in cartapesta avente dimensioni minime di m.2,40 escluso il cavalletto. Non è consentito l'uso di carrelli o affini, il mascherone deve essere indossato dal portatore.

Le costruzioni di prima e seconda categoria si muovono su strutture mobili portanti, a ruote, fornite dalla Fondazione Carnevale.

Le costruzioni di prima e seconda categoria dovranno essere dotate di idoneo impianto di sonorizzazione e/o banda o complesso musicale e di maschere in numero adeguato alle caratteristiche dell'opera e comunque non superiori a n.275 per la prima categoria e 175 per la seconda comprensivi di eventuale corteggio a terra.

Per la tutela della tradizione del Carnevale di Viareggio, la

percentuale della cartapesta non deve essere inferiore al 70%; ogni deroga dovrà essere motivata in forma scritta e preventivamente autorizzata dalla Fondazione Carnevale. La non osservanza comporterà sanzioni da un minimo di euro 1.000,00 (mille) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) a seconda dell'entità dell'infrazione giudicata dagli organi della Fondazione.

-ART.4- Modalità di affidamento-

La trattativa è riservata per le prime tre categorie, esclusivamente alle ditte che hanno partecipato nel triennio precedente tenuto conto degli esiti delle graduatorie, che siano in regola con i versamenti di legge.

A tale scopo dovranno essere presentati, pena la non assegnazione dei lavori, certificato durc, certificato del casellario giudiziario del legale rappresentante che attesti la regolarità dell'azienda da certificare per tutto il periodo del contratto.

La Fondazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla risoluzione del contratto con conseguente richiesta danni, qualora non fossero più attestabili i certificati di idoneità.

I costruttori aventi diritto, dovranno presentare, entro la data e con le modalità previste nel presente regolamento, i progetti delle costruzioni, da inserire in appositi fascicoli tecnici.

Il rapporto fra la Fondazione e le ditte aggiudicatrici sarà regolato dal contratto e dal presente Regolamento che, appositamente sottoscritto, costituisce del contratto, parte integrante e sostanziale, anche agli effetti degli art. 1341, 1342 del C.C. e delle vigenti normative sulla sicurezza e sull'igiene dei luoghi di lavoro.

L'affidamento della realizzazione dell'opera comporta anche l'impegno a partecipare ai corsi mascherati programmati dalla Fondazione Carnevale, ancorché non sia stato ancora stipulato il relativo contratto.

Gli aggiudicatari sono comunque vincolati al rispetto dei suddetti obblighi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Alla Fondazione Carnevale è comunque riservata la facoltà, con suo giudizio definitivo, di modificare il numero delle opere per ciascuna categoria.

L'esercizio di tale facoltà dovrà comunque avvenire prima della comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Le costruzioni, essendo espressamente vietata ogni forma di

subappalto, dovranno essere realizzate direttamente dalle ditte aggiudicatrici, con organizzazione di mezzi e gestione propria e a proprio rischio, seguendo le indicazioni riportate sul documento di valutazione dei rischi ex art. 4.2 D.Lgs.626/94 e con opportuno piano di coordinamento delle attività operative per regolare i rapporti con eventuali ditte e/o lavoratori autonomi.

La presentazione e la successiva approvazione del bozzetto presentato non determina alcun impegno da parte della Fondazione Carnevale.

L'approvazione del bozzetto e l'aggiudicazione definitiva è prerogativa del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnevale.

-ART.5- Modalità di partecipazione-

Le ditte artigiane, con esclusione dei costruttori delle maschere isolate, denominati in prosieguo “costruttori”, dovranno provare documentalmente entro il 30 ottobre, i requisiti richiesti :

- 1)-la denominazione o ragione sociale;
- 2)-le generalità del concorrente individuale o del legale rappresentante della ditta;
- 3)-la sede sociale della ditta e residenza del titolare del legale rappresentante;
- 4)-il codice fiscale e la partita I.V.A della ditta o della persona giuridica.
- 5)-il certificato di iscrizione all' I.V.A;
- 6)-il certificato di iscrizione al Registro delle imprese con dicitura antimafia e che attesti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per lavori in cartapesta;
- 7)-il certificato d'iscrizione I.N.A.I.L e I.N.P.S.;
- 8)-certificato DURC in regola da attestare per tutta la durata del contratto, in caso di irregolarità la Fondazione sospenderà ogni pagamento;
- 9)-certificato casellario giudiziario del legale rappresentante.

Laddove è consentito dalla legge è permessa l'autocertificazione con riferimento all'art.38 comma 1 lettera c del codice dei contratti pubblici dove si attesta l'assenza di sentenze di condanna, ovvero se presenti, l'elencazione di tutti i precedenti penali.

I partecipanti al concorso per la 1° e la 2° categoria dovranno presentare, pena l'esclusione dall'appalto :

a) un bozzetto su cartoncino (martello R4 PH neutro) formato 70/100, colorato con tecnica libera purché durevole nel tempo, composto da 5 tavole che illustrino, in carta millimetrata :

- 1)- elaborato grafico del prospetto frontale della costruzione
- 2)- elaborato grafico del prospetto laterale della costruzione
- 3)- pianta quotata
- 4) relazione tecnica descrittiva
- 5)- vista prospettica e/o assonometrica colorata (bozzetto)
- 6)- una scheda tecnica composta da disegni-tecnici costruttivi, prospetti e sezioni, particolari dei movimenti e tutti i particolari che verranno costruiti con materiale diverso dalla cartapesta e da ogni altro elemento necessario alla perfetta comprensione del progetto. Calcoli e disegni strutturali.
- 7)- le caratteristiche del gruppo di maschere precisando che il numero dei componenti dovrà essere adeguato e finalizzato alle caratteristiche dell'opera e comunque non superiore ai 275 per i carri di prima categoria e 175 per quelli di seconda corteggi compresi.

Per i partecipanti al concorso della 3° categoria.-

a) un bozzetto su cartoncino in vista prospettica e/o assonometrica colorata (martello R4 PH neutro) formato 70/100, colorato con tecnica libera purché durevole nel tempo, che comprenda tutto il gruppo, composto dalle tavole che illustrino:

- 1)-un particolare significativo di un mascherone
- 2)-relazione tecnico descrittiva

Per i partecipanti al concorso della 4° categoria.-

a) Un bozzetto su carta in vista prospettica e/o assonometrica colorata (martello R4 PH neutro) in formato 50/70, colorato con tecnica libera, purché durevole nel tempo che illustri il mascherone e una relazione tecnico descrittiva.

Per tutti i concorrenti

Il bozzetto e/o il progetto, nel caso che non sia opera del costruttore, dovrà esser firmato dall'autore in modo che sia evidenziato il nominativo insieme a quello del costruttore.

L'autore del bozzetto e/o del progetto dovrà rilasciare autorizzazione al costruttore per il suo utilizzo, rinunciando ai diritti di utilizzazione economica dell'opera a favore della Fondazione Carnevale, come previsto dal precedente art.2. L'autorizzazione e la rinuncia ai diritti di utilizzazione a favore della Fondazione Carnevale dovranno risultare per atto scritto, che dovrà contestualmente essere trasmesso alla

Fondazione Carnevale.

Dell'autorizzazione dell'autore deve esser fornita prova scritta.

La mancata produzione del progetto, con i relativi allegati richiesti, comporterà senz'altro l'esclusione dalla contrattazione del costruttore avente diritto.

La Fondazione ha la facoltà di esigere dai partecipanti i progetti di particolari della costruzione e una relazione dettagliata.

Saranno ammesse ai corsi mascherati le opere, realizzate nel rispetto della vigente normativa in tema di sicurezza e delle prescrizioni della CPVLPS, secondo le verifiche di collaudo, in corso d'opera e finali, attuate da tecnico abilitato incaricato dalla Fondazione Carnevale, debitamente poste all'attenzione dei costruttori assieme alle relazione della Direzione di Lavori, redatte in corso d'opera e alla fine della costruzione.

Gli aventi diritto dovranno presentare le attestazioni indicate all'art.5)-secondo capoverso- la dichiarazione liberatoria dell'autore del bozzetto in busta chiusa. Alla Fondazione il compito di esaminare tale documentazione e stabilire l'ammissibilità chiedendo eventualmente integrazione. La presentazione dei progetti da parte dei concorrenti, implica l'accettazione piena ed incondizionata delle clausole tutte del presente Regolamento, nonché di eventuali responsabilità, conseguenti a norme di legge vigenti.

-ART.6-Originalità dell'Opera-

I costruttori garantiscono l'originalità dell'opera, raffigurata nel progetto, assumendosene ogni responsabilità civile e penale.

L'approvazione del progetto da parte della Fondazione Carnevale non implica alcun giudizio sull'originalità dell'opera e non libera il costruttore dalle sue responsabilità, anche in ordine alla eventuale lesione di diritti di terzi.

Qualora la non originalità dovesse essere accertata, anche in via sommaria e cautelare, il contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'art.1456 c.c., fermo restando il risarcimento del danno a favore della Fondazione ed ogni altra azione a sua tutela.

-ART.7- Hangar, uso e modalità-

La Fondazione, tramite contratto di concessione d'uso di durata annuale, assegnerà ai costruttori, con suo giudizio definitivo, adeguato

spazio negli hangar, idoneo alla realizzazione dell'opera nella categoria alla quale sono stati ammessi.

Il costruttore si impegna inoltre al ricovero dell'opera realizzata presso gli hangar concessi in uso dalla Fondazione, senza diritto ad alcun compenso.

Le costruzioni, complete di tutte le strutture e interamente funzionanti, dovranno essere mantenute, a cura e spese dei costruttori, fino al 30 agosto di ogni anno, salva diversa disposizione della Fondazione e potranno essere utilizzate sia a mostra permanente negli hangar, sia in occasioni di eventuali manifestazioni che la Fondazione potrà organizzare, ivi comprese tutte le riprese televisive, cinematografiche e di tutti gli altri mezzi di moderna riproduzione.

L'inosservanza al predetto obbligo comporterà:

- la risoluzione di diritto del contratto di costruzione ex art. 1456 c.c.;
- la risoluzione di diritto del contratto di comodato d'uso dell'hangar, ex art. 1456 c.c.;
- il pagamento a titolo di penale per l'inadempimento e la conseguente risoluzione del contratto di costruzione della somma pari ad 1/3 (unterzo) del corrispettivo contrattuale.

La Fondazione Carnevale, su richiesta del costruttore, si riserva la facoltà di autorizzare la demolizione totale o parziale dell'opera prima del predetto termine.

Lo smontaggio della costruzione è, in ogni caso, a carico del costruttore che seguirà le norme antinfortunistiche relative e provvederà allo smaltimento seguendo le procedure previste dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali.

I costruttori indicheranno alla Fondazione Carnevale il carico d'incendio nei singoli hangar visti i materiali utilizzati per la costruzione; la Fondazione valuterà la compatibilità del carico d'incendio trasmesso con le strutture e i presidi antincendio presenti. Comunque i carichi di incendio non dovranno essere superiori a quelli previsti nel C.P.I. (certificato di prevenzione incendi).

E' vietato l'uso di materiali tossici, infiammabili o esplosivi. Quantità minime, per particolari lavorazioni, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Fondazione, previo parere del responsabile della sicurezza.

E' fatto altresì espresso divieto, anche per ragioni di sicurezza e di prevenzione incendi, di installare divisioni interne, strutture e materiali tali da impedire o rendere difficoltoso l'accesso agli hangar da parte degli addetti ai servizi e ai visitatori nella parte posteriore degli hangar.

Tutte le costruzioni dovranno, inoltre, essere collocate in modo da poter agevolmente uscire, dagli hangar in ogni momento.

Gli hangar dovranno essere conservati in stato di manutenzione e decoro, tale da favorire la migliore presentazione delle opere ai visitatori.

L'inosservanza a ciascuno degli obblighi, di cui ai quattro comma precedenti, comporterà a carico del singolo costruttore inadempiente il pagamento di una penale di €. 5.000,00= (cinquemila).

ART.8- Esecuzioni dei progetti – sicurezza - controllo

L'opera dovrà essere realizzata in conformità al progetto approvato secondo le norme di buona tecnica ed in osservanza delle vigenti normative riguardanti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il costruttore dovrà fornire relazione certificata da proprio tecnico abilitato attestante le seguenti richieste :

- elementi strutturali e relativi collegamenti;
- modalità di montaggio e smontaggio;
- cinematismi;
- pneumatica, idraulica ed impiantistica elettrica;
- tecniche costruttive in cartapesta, o in materiali alternativi;
- applicazioni di natura dinamica sulla movimentazione degli elementi;
- tipologie di maschere, uso e tipologie di colori, strutture ed impianti di cartapesta;
- documentazione grafica, fotografica sia dei particolari che degli assiemi significativi.

A tale scopo dall'inizio della esecuzione delle opere ciascun costruttore dovrà tenere affissa e ben visibile nel proprio hangar una copia del fascicolo tecnico redatto nei modi e nei tempi precedentemente descritti.

La Fondazione Carnevale in rispetto alla normativa vigente dichiara che per quanto riguarda la fonometria del livello acustico delle costruzioni, non può essere superato il livello di 85 dB(A):

La Fondazione declina ogni responsabilità per il superamento di tale limite e si riserva di richiedere il rimborso di eventuali sanzioni amministrative applicate.

Si suggerisce la taratura sigillata dei mezzi fonici.

La Fondazione Carnevale provvederà alla nomina del responsabile alla sicurezza e del collaudatore finale.

I quali dovranno verificare la regolarità, la completezza e la rispondenza della documentazione tecnica fornita dai costruttori, a tutte le norme di legge, segnalando, sia ai costruttori che alla Fondazione

Carnevale, ogni elemento di irregolarità e impartendo le relative disposizioni per la loro eliminazione.

Il collaudatore finale verificherà le singole costruzioni e la loro rispondenza ai progetti e alla loro piena utilizzabilità, esente da rischi che siano direttamente ascrivibili alla esecuzione dell'opera.

La verifica e la valutazione dei progetti sarà sottoposta all'esame della Commissione esame progetti, che si esprimerà con relazione motivata sui criteri di ammissione.

La commissione ha pieni poteri sul controllo e verifica dello stato di avanzamento dei lavori.

L'appalto delle opere sarà affidato solo ed esclusivamente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.57 comma 2 lettera b del codice appalti.

La Commissione ha il compito altresì, di verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Potrà altresì procedere, in caso di richiesta di costruttori interessati, a valutare ed approvare eventuali richieste di modifiche o integrazioni presentate dai costruttori nel corso dell'esecuzione. Tali decisioni saranno rimesse all'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad informare i costruttori interessati.

Ferma restando la eventuale applicazione di penali e/o la facoltà di risoluzione del contratto come previsto dal successivo art. 16, la Fondazione potrà comunque escludere dalla partecipazione ai corsi mascherati, con provvedimento motivato, le opere che non dovessero risultare conformi al presente regolamento ed al progetto approvato.

-ART.9- Proprietà e uso delle opere-

Le opere, eseguite in conformità al progetto approvato, divengono di proprietà della Fondazione Carnevale fin dal momento dell'affidamento del lavoro, ad esclusione delle strutture ed attrezzature di proprietà dei costruttori, che per essere riconosciute, dovranno essere indicate nell'elenco prodotto dai medesimi, entro il primo corso e delle maschere isolate; in mancanza di tale indicazione l'opera si intende completamente di proprietà della Fondazione Carnevale.

La Fondazione Carnevale ha diritto al libero ed esclusivo uso dei progetti e delle foto delle opere ammesse alla gara, sia complessivamente, che come singoli particolari.

Nel caso di cessione di tali opere a terzi da parte della Fondazione, al costruttore nulla è dovuto per lo smontaggio dell'opera o di parte della stessa, salvo il rimborso di particolari prestazioni

richieste dall'acquirente e, come tali, a carico dello stesso. Nel caso in cui sia lo stesso costruttore a trovare l'acquirente, gli verrà riconosciuta una percentuale del 20% (venti per cento), sulla vendita.

E' fatto espresso divieto di cedere a qualsiasi titolo e per qualsivoglia utilizzazione le forme e i calchi in gesso, nonché ogni tipologia di opere realizzate, anche se relative a figure e particolari impiegati e utilizzati in precedenti edizioni del Carnevale ogni irregolarità verrà sanzionata dalla Fondazione Carnevale con suo giudizio definitivo.

Il costruttore dovrà fornire alla Fondazione l'elenco delle forme e dei calchi in gesso, utilizzati per l'esecuzione delle costruzioni.

Le forme ed i calchi dovranno essere numerate a cura del costruttore e distrutte al termine della manifestazione del Carnevale dalla Fondazione, salvo diversa indicazione.

L'autore potrà, tuttavia richiedere, anche dopo la cessione dei diritti, l'uso del progetto per fini promozionali della propria attività artistica. La Fondazione potrà a ciò validamente opporsi solo se i fini dichiarati dovessero essere ritenuti, con suo giudizio definitivo, pregiudizievoli e contrastanti con le finalità previste dallo Statuto della Fondazione.

E' fatto divieto espresso ai costruttori di utilizzare i progetti approvati e le opere eseguite per manifestazioni organizzate da altri.

-ART.10- Sicurezza e responsabilità-

I costruttori si impegnano al rispetto assoluto di tutta la normativa posta a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevista dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni. Il relativo documento della sicurezza dovrà essere consegnato alla Fondazione Carnevale.

Garantiscono, altresì, la piena copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di tutto il personale e i figuranti, sia nella costruzione dell'opera che nella partecipazione ai corsi mascherati.

I costruttori si obbligano espressamente a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero derivare ai collaboratori dei costruttori medesimi e/o a terzi a causa dei lavori di realizzazione dell'opera.

I costruttori si impegnano al rispetto della normativa di legge relativa allo smaltimento dei rifiuti anche speciali.

-ART.11- Corrispettivi-

Ai costruttori partecipanti ai corsi mascherati sarà erogato il corrispettivo forfettario sotto indicato per le rispettive categorie.

Il corrispettivo previsto è comprensivo di tutte le spese occorrenti all'esecuzione dell'opera ed alla partecipazione ai corsi (addetti ai movimenti, bande musicali e loro costumi, impianto di amplificazione per la sonorizzazione, la musica, l'impianto di illuminazione per i corsi notturni) e quant'altro risulti necessario per la partecipazione dell'opera alla manifestazione.

I figuranti ed i loro costumi non potranno generare alcun onere a carico della Fondazione Carnevale.

L'unica spesa a carico della Fondazione rimane esclusivamente il traino delle opere.

Il corrispettivo è così determinato:

Costruzioni di 1° ctg.- €121.600,00=

Costruzioni di 2° ctg.- € 60.800,00=

Costruzioni di 3° ctg.-mascherate in gruppo- €25.650,00=

L'importo dei corrispettivi come sopra stabilito è riferibile alle entrate derivanti dal bilancio preventivo approvato il 30 settembre.

Qualora le entrate da Enti pubblici subiscano variazioni, detti importi saranno rideterminati con trattativa negoziata ristretta.

Viene altresì stabilito tra le parti che qualora in sede di consuntivo si verificassero maggiori entrate rispetto al bilancio preventivo definitivo, le stesse verranno riconosciute proporzionalmente tra le ditte fino al raggiungimento massimo delle cifre percepite con i corrispettivi di base del 2012, stesso trattamento nel caso in cui l'importo previsto alla voce di bilancio "costruzioni partecipanti ai corsi", subisca un decremento.

Le costruzioni di 4° ctg-maschere isolate- percepiranno un compenso lordo di €. 500,00= in questo caso non è prevista alcuna modifica e la proprietà del mascherone rimane dell'autore.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.12.

In aggiunta ai corrispettivi di cui sopra viene fissato il seguente monte premi:

1° categoria-

al 1°classificato €12.000,00=

al 2° classificato €. 7.000,00=

al 3° classificato €. 4.000,00=

2° categoria-

al 1° classificato €4.000,00=

al 2° classificato €1.500,00=

3° categoria

al 1° classificato €2.000,00=

al 2° classificato €1.000,00=

al 3° classificato € 500,00=

4° categoria

al 1° classificato €1.000,00=

Il corrispettivo di eventuali opere sostitutive sarà comunicato al momento dell'assegnazione e comunque non dovrà superare il 75% del costo di un'opera della categoria di appartenenza del costruttore proponente, a meno che ci siano finanziamenti esterni.

Oltre ai corrispettivi così determinati, ad ogni costruttore di 1° e 2° categoria sarà erogato l'ulteriore compenso relativo alla sicurezza per un importo di euro 2.200,00 per la prima categoria e di euro 1.100,000 per la seconda.

I corrispettivi ed i premi sono soggetti ad Iva.

Al primo classificato della 1° categoria verrà, altresì, assegnato un "Burlamacco d'Argento", scultura raffigurante la maschera ufficiale del Carnevale di Viareggio.

Al primo classificato della 2° categoria e della 3° categoria verrà assegnata la stessa scultura in bronzo.

Oltre ai premi suddetti, saranno assegnati da una giuria, appositamente nominata dalla Fondazione, premi speciali di € 800,00=, intitolati a :

- Sergio Baroni per la fantasia;
- Antonio D'Arliano per il colore;
- Alfredo Morescalchi per la modellatura;
- Silvano Avanzini per l'allegoria.
- Giovanni Lazzarini per la critica, riservato alla 1^ cat.;
- Alfredo Pardini per la scenografia riservato alla 1^ e 2^ cat.;
- Icilio Sadun alla migliore colonna sonora dei carri di 1° e 2° ctg.

ART.12- Pagamento Corrispettivi-

Il piano di erogazione prevede il pagamento a rate dopo la sottoscrizione del contratto alle seguenti scadenze :

20 dicembre 2012 e 18 gennaio 2013 : carro di prima categoria euro 23.000,00, seconda categoria euro 10.000,00, terza categoria euro 4.000,00;

20 febbraio 2013 e 1 marzo 2013 : prima categoria euro 32.000,00- seconda euro 15.000,00 e terza euro 5.000,00.

Il saldo verrà corrisposto entro 30 gg. dalla data dell'ultimo acconto.

In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora al tasso legale vigente in deroga al dlgs 231/2002.

-ART.13- Modellino-

La Fondazione Carnevale si impegna a collocare nel museo i modellini delle opere vincenti donati dai costruttori.

ART.14- Colonna sonora-

Ogni costruzione di prima e seconda categoria dovrà essere dotata di una colonna sonora adeguata al soggetto e dovrà eseguire l'inno del Carnevale e la canzonetta ufficiale dell'anno in corso.

L'inadempienza comporta il pagamento di una penale di €3.000,00.

L'elenco delle opere musicali eseguite sui carri, sia tramite banda musicale che a mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, dovrà essere redatto sugli appositi moduli rilasciati dalla SIAE e firmato dal responsabile del complesso musicale o dal titolare del carro, il quale sarà responsabile della veridicità di quanto sottoscritto.

I moduli dovranno essere riconsegnati entro 30(trenta) gg, dalla fine dell'ultimo corso mascherato con la precisazione che, in difetto, la Fondazione sarà autorizzata a trattenere a titolo cautelare fino alla successiva consegna la somma di €. 500,00= (cinquecento) prelevandola dal saldo previsto dal precedente art.12, salvo l'eventuale addebito di sanzioni applicate dall'Ente competente.

Ogni costruttore dovrà rispettare le prescrizioni relative all'utilizzo degli impianti di diffusione sonora previste dall'allegato regolamento e sarà responsabile di qualsiasi violazione sia in sede civile che penale.

-ART.15- Corsi mascherati-regole di comportamento-

La Fondazione vigilerà sulla preparazione e sullo svolgimento della manifestazione, emanando le disposizioni che riterrà opportune per la migliore riuscita dei corsi mascherati.

Potrà vietare l'ingresso ai corsi mascherati a qualsiasi opera per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Si riserva, nell'ambito dei poteri di cui sopra, di emanare norme vincolanti per tutti i partecipanti, in aggiunta al presente Regolamento.

I corsi avranno luogo nei giorni programmati dalla Fondazione Carnevale e comunicati ai partecipanti all'atto dell'affidamento della realizzazione delle costruzioni.

La Fondazione Carnevale, per ragioni organizzative, si riserva di modificare le date e l'orario dei corsi o di rinviarne lo svolgimento.

L'esercizio di tale facoltà, da parte della Fondazione, non farà sorgere alcun diritto- a nessun titolo- a favore degli aggiudicatari.

I corsi mascherati hanno una durata minima di tre ore durante le quali i costruttori dei carri di prima categoria e seconda categoria, devono garantire lo svolgimento dello spettacolo.

Le costruzioni che hanno una coreografia a terra, devono garantire lo scorrimento della sfilata lungo tutto il circuito con proprio personale, delimitando con corde la coreografia in modo da dividerla dal pubblico; il costruttore ed il proprio coreografo devono evitare che lo spettacolo subisca soste.

I titolari delle costruzioni dovranno essere presenti alle sfilate, impegnandosi a tenere a disposizione tutto il personale, maschere comprese, anche in caso di maltempo, in modo da consentire l'effettuazione del corso in qualsiasi momento.

E' vietato utilizzare l'impianto di amplificazione della costruzione per finalità diverse da quelle strettamente attinenti al corso mascherato.

E' altresì vietata la pubblicità fonica e scritta, nonché il lancio di volantini a scopo pubblicitario; il non rispetto prevede sanzioni giudicate insindacabilmente dalla Fondazione Carnevale.

L'organizzazione e la Direzione dei corsi mascherati è di esclusiva competenza della Fondazione.

Le disposizioni della Direzione dei corsi sono vincolanti per i partecipanti alla manifestazione; il non rispetto prevede sanzioni giudicate insindacabilmente dalla Fondazione Carnevale.

-ART.16- Obblighi a carico dei titolari delle costruzioni

Oltre agli obblighi, disciplinati nei precedenti articoli, la cui inosservanza comporta gli effetti e l'applicazione delle penali nel dettaglio specificate e previste, si specificano di seguito gli ulteriori obblighi e le conseguenti penali a carico dei titolari delle costruzioni.

Penalità :

a)- l'inottemperanza alle disposizioni impartite dalla Direzione dei corsi comporterà il pagamento di una penale di €2.000,00= (duemila) per la 1°ctg. e per le costruzioni fuori concorso considerate di 1°ctg., di € 1.500,00= (millecinquecento) per la 2°ctg. e per le costruzioni fuori concorso considerate di 2°ctg., e di € 750,00= (settecentocinquanta) per la 3°ctg.; nel caso in cui la mancata osservanza abbia provocato ostacoli allo svolgimento del corso € 5.000,00= (cinquemila) per la 1°ctg. e per le costruzioni fuori concorso considerate di 1°ctg., e di €3.000,00= (tremila) per la 2°ctg. e per le costruzioni fuori concorso considerate di 2°ctg., ed € 1.000,00= (mille) per la 3°ctg.

b)- il ritardato ingresso delle costruzioni alla partenza di ogni corso comporterà le eventuali penali :

costruzioni di 1°ctg. e per le costruzioni fuori concorso considerate di 1°ctg € 2.000,00.= (duemila) a corso;

costruzioni di 2°ctg. e per le costruzioni fuori concorso considerate di 2°ctg., € 1.000,00.= (mille) a corso;

costruzioni di 3°ctg. € 500,00= (cinquecento) a corso;

c)-la mancata partecipazione ad un corso comporterà il pagamento di una penale di € 10.000,00= (diecimila) per le costruzioni di 1°ctg. e per le costruzioni fuori concorso considerate di 1°ctg.; di € 5.000,00.= (cinquemila) per le costruzioni di 2°ctg. e per le costruzioni fuori concorso considerate di 2°ctg.; di €1.500,00.= (millecinquecento) per le costruzioni di 3°ctg.

La mancata partecipazione a due corsi, comporterà il pagamento di una penale di € 20.000,00.= (ventimila) per le costruzioni di 1°ctg. e per le costruzioni fuori concorso considerate di 1°ctg.; di € 10.000,00= (diecimila) per le costruzioni di 2°ctg. e per le costruzioni fuori concorso considerate di 2°ctg.; di € 3.000,00= (tremila) per le costruzioni di 3°ctg.

La mancata partecipazione ad un numero maggiore di corsi comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c.c., l'esclusione delle costruzioni dalla classifica, la mancata corresponsione del corrispettivo e, il pagamento di una penale conseguente la risoluzione del contratto, pari ad 1/3 (unterzo) del corrispettivo originariamente pattuito.

d)- l'accertata difformità parziale dell'opera, eseguita rispetto al progetto, comporterà l'applicazione di una penale di €11.000,00= (undicimila) per le costruzioni di 1°ctg. e per le costruzioni fuori concorso considerate di 1°ctg.; di €6.000,00.= (seimila) per le costruzioni di 2°ctg. e per le costruzioni fuori concorso considerate di 2°ctg; di €. 3.000,00= (tremila) per le costruzioni di 3°ctg.

La difformità totale dell'opera eseguita, rispetto al progetto approvato, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ex art.1456 c.c., l'esclusione della costruzione dalla classifica e del costruttore dalla corresponsione del corrispettivo, nonché il pagamento di una penale pari ad 1/3 (unterzo) del corrispettivo originariamente pattuito.

e)- l'uso delle forme e delle opere, già adoperate per precedenti manifestazioni, comporterà l'applicazione di una penale di €. 5.000,00= (cinquemila) per le costruzioni di 1°ctg. e per le costruzioni fuori concorso considerate di 1°ctg; di €.3.000,00= (tremila) per le costruzioni di 2°ctg. e per le costruzioni fuori concorso considerate di 2°ctg; di €.1.000,00= (mille) per le costruzioni di 3° ctg, il cui importo sarà automaticamente detratto dal corrispettivo.

f)-la violazione del divieto di cessione, a qualsiasi titolo, di forme e calchi in gesso comporterà l'applicazione di una penale, per ogni elemento, di €.6.000,00= (seimila) per le costruzioni di 1°ctg. e per le costruzioni fuori concorso considerate di 1°ctg; di €.3.000,00= (tremila) per le costruzioni di 2°ctg. e per le costruzioni fuori concorso considerate di 2°ctg; di €.1.500,00= (millecinquecento) per le costruzioni di 3° ctg.

g) La violazione di cui all'art. 9 ultimo capoverso comporterà l'applicazione di una penale di €11.000,00= (undicimila) per la 1°ctg. e per le costruzioni fuori concorso considerate di 1°ctg; di €.6.000,00= (seimila) per la 2°ctg. e per le costruzioni fuori concorso considerate di 2°ctg; di €. 3.000,00= (tremila) per la terza categoria.

Costruzioni di 1° e 2° ctg. e fuori concorso

a)- mancanza o inidoneità dell'impianto di amplificazione, penale di €. 3.000,00= (tremila).

b)-uso dell'impianto di amplificazione per finalità non attinenti al corso mascherato €. 5.000,00= (cinquemila) per ogni corso

c) la violazione del divieto di pubblicità comporterà l'applicazione di una penale di €. 6.000,00= (seimila) a corso.

d)- obbligo di effettuare, durante la sfilata, due giri completi del circuito, salva diversa disposizione o diversa causa non imputabile ai costruttori. La violazione di tale obbligo comporterà il pagamento di una penalità di €. 3.000,00= (tremila).

e)- L'inottemperanza al numero massimo di maschere previsto comporterà una multa di euro 5.000,00=(cinquemila) come prima ammenda e l'esclusione dai corsi alla seconda infrazione con l'interruzione dei pagamenti ancora dovuti e l'applicazione delle relative sanzioni.

Costruzioni di 3° categoria mascherate in gruppo

a)-Le mascherate in gruppo dovranno sfilare nel corso con tutti gli elementi previsti, pena l'esclusione dal corso medesimo e la conseguente risoluzione di diritto del contratto. L'assenza occasionale di un elemento della mascherata comporterà l'applicazione di una penale di €. 800,00= (ottocento) a corso.

Sono obbligate a partecipare alle sfilate per il tempo indicato dalla Fondazione. La violazione di tale obbligo comporterà il pagamento di una penale di €. 2.000,00= (duemila). per ogni corso.

Costruzioni di 4° categoria maschere isolate

a)-Le maschere isolate dovranno partecipare a tutte le sfilate e per il tempo indicato dalla Fondazione Carnevale, in difetto verrà applicata una penale di euro 150,00 (centocinquanta) a corso mascherato.

Le violazioni tutte, quali previste nel presente articolo e negli articoli che precedono, indipendentemente dalle specifiche clausole penali previste spetta, comunque, alla Fondazione Carnevale il risarcimento di altri eventuali, ulteriori danni, nonché la facoltà di agire per la risoluzione del contratto, nei casi in cui la risoluzione non sia stata espressamente prevista, ai sensi dell'art.1456 del codice civile.

Il pagamento delle penali è comunque dovuto, indipendentemente dalla prova del danno e sarà decurtato dal corrispettivo contrattualmente previsto.

-ART.17-Giuria-

La Fondazione provvederà, ogni anno, a nominare una o più giurie. I componenti delle giurie saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con suo giudizio definitivo.

I criteri di giudizio e le modalità di voto saranno indicati in apposito regolamento che il CDA si riserva di emanare.

Art.18-Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa espresso rinvio alle norme vigenti in materia.

Il Presidente
Alessandro Santini

Viareggio, 22 ottobre 2012
